



Camera di Commercio
Teramo



per una pubblica
amministrazione
di qualità

Menzione
Concorso Premiamo i risultati

VERBALE DI APERTURA BUSTE RELATIVE ALLA FPO DI TENDE VENEZIANE

CIG: Z7C22CA85B

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di giugno presso la sede camerale, alle ore 11,05, sono presenti il Provveditore camerale sig. Cesare Taraschi, Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura negoziata, individuata dal cig: Z7C22CA85B, e il sig. Luca Astolfi, assistente al Rup nella procedura stessa, per l'apertura delle offerte relative alla RDO n° 1898332 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di tende veneziane per gli uffici camerale.

PREMESSO

- che in data 15.05.2018, con determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria n° 193 è stato disposto:

a) l'esperimento di una procedura negoziata (ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016), effettuando RDO sul MEPA all'interno della categoria "Beni", ed in particolare dell'iniziativa "Arredi", lasciando al sistema la possibilità di estendere l'invito a tutti i fornitori iscritti per lo specifico bando, finalizzata alla fornitura e posa in opera di tende veneziane per le seguenti stanze della sede camerale di Teramo:

Stanza n° 26: n° 5 tende 95 x 125, n° 2 tende 50 x 140, n° 2 tende 50 x 72

Stanza n° 27: n° 3 tende 110 x 125

Stanza n° 31: n° 3 tende 110 x 125

Stanza n° 34: n° 3 tende 110 x 125;

b) di utilizzare come criterio di gara per l'esperimento della RDO richiamata al punto precedente quello del minor prezzo;

c) l'approvazione della seguente documentazione di gara:

- Autodichiarazione (Allegato A),
- Codice Comportamento CCIAA (Allegato B),
- Dichiarazione circolare Inps n° 126/2015 (Allegato C),
- Dichiarazione non assunzione ex dipendenti CCIAA (Allegato D),
- Patto di Integrità (Allegato E),
- Tracciabilità Flussi Finanziari (Allegato F),
- Disposizioni generali (Allegato G),
- Indicazioni Operative (Allegato H),
- Attestazione sopralluogo (Allegato I),
- Ricevuta sopralluogo (Allegato J);

- che, sulla base delle disposizioni della citata determinazione, in data 15.05.2018, veniva predisposta la Richiesta di Offerta n° 1898332;

- che il criterio di aggiudicazione previsto dalla procedura in parola è quello del prezzo più basso;



Camera di Commercio
Teramo



per una pubblica
amministrazione
di qualità

Menzione
Concorso Premiamo i risultati

- che ai fini della partecipazione alla gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva stabilito alle ore 08,30 del giorno 04.06.2018;

- che, alle ore 08,30 del 04.06.2018, risulta pervenuta, per la procedura in parola, n° 1 offerta, ed in particolare quella inviata dalla seguente azienda:

- De Sia e Ideatenda srl (cod. fisc.: 07008131216);

- che l'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 recita: *"Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti e concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"*;

- che, essendo nello specifico caso il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, e quindi non dovendo esprimere valutazioni su offerte tecniche, non occorre nominare una commissione giudicatrice, e pertanto l'apertura delle offerte può essere effettuata dal Rup e dal suo assistente;

alle ore 11,10 il RUP, con l'assistenza della del sig. Luca Astolfi procede alla visualizzazione dell'unica offerta presentata sul MEPA per la presente procedura.

Preliminarmente sia il Rup sig. Cesare Taraschi che il sig. Luca Astolfi dichiarano di non doversi astenere in quanto la procedura in oggetto, anche sulla base delle offerte pervenute, non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, dei coniugi o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui loro o i propri coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. Inoltre non esistono gravi ragioni di convenienza.

Il Rup evidenzia che la RDO prevedeva:

a) di utilizzare come criterio di gara quello del minor prezzo;

b) la presentazione obbligatoria della seguente documentazione di gara, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta in modo digitale:

- Autodichiarazione,
- Codice Comportamento CCIAA,
- Dichiarazione circolare Inps n° 126/2015,
- Dichiarazione non assunzione ex dipendenti CCIAA,
- Patto di Integrità,
- Tracciabilità Flussi Finanziari,
- Disposizioni generali,
- Indicazioni Operative,
- Attestazione sopralluogo,

nonchè l'eventuale documentazione relativa a RTI o Consorzi o l'eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

Dall'analisi della documentazione contenuta nella busta relativa alla documentazione amministrativa risulta quanto segue:

Prot. N° 6973

6973/2018 – De Sia e Ideatenda srl – Cod. Fisc.: 07008131216

Dalla visura RI dell'azienda risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata con amministrazione demandata ad amministratore unico. La rappresentanza legale è demandata allo stesso amministratore unico sig.ra Marono Rosa.

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- Autodichiarazione,
- Codice Comportamento CCIAA,
- Dichiarazione circolare Inps n° 126/2015,
- Dichiarazione non assunzione ex dipendenti CCIAA,
- Patto di Integrità,
- Tracciabilità Flussi Finanziari,
- Disposizioni generali,
- Indicazioni Operative,

Tutta la predetta documentazione risulta regolarmente compilata e sottoscritta digitalmente dalla sig.ra Marono Rosa e, tutte le firme digitali, come da controllo effettuato dall'applicativo MEPA, risultano valide e regolari.

Tra la documentazione amministrativa trasmessa non è presente il documento "Attestazione di sopralluogo", peraltro previsto come obbligatorio dalla documentazione di gara.

Il Rup evidenzia che il documento "Disposizioni Generali" recitava: *"La fornitura e posa in opera dei beni di cui alla presente procedura, è relativa a tende veneziane da installare presso la sede camerale, nelle stanze n° 26, n° 27, n° 31 e n° 32, come di seguito indicato:*

Stanza n° 26: n° 5 tende cm 95 x 125, n° 2 tende cm 50 x 140, n° 2 tende cm 50 x 72

Stanza n° 27: n° 3 tende cm 110 x 125

Stanza n° 31: n° 3 tende cm 110 x 125

Stanza n° 34: n° 3 tende cm 110x 125.

Si specifica che le misure fornite nel prospetto sono puramente indicative: a tal proposito si specifica che la Camera non assume nessuna responsabilità sulle misurazioni indicate. L'esatta dimensione (misure) delle tende veneziane da fornire dovrà essere individuata dall'azienda partecipante alla procedura nel corso del sopralluogo obbligatorio da effettuare prima della presentazione dell'offerta.

.....omissis... "

Va segnalato altresì che il documento "Indicazioni operative" prevedeva: *".....omissis..... Si ricorda che nella busta amministrativa, tra la documentazione da inserire a corredo dell'offerta, deve necessariamente essere allegata l'attestazione di sopralluogo, ossia l'attestazione di presa visione dei locali oggetto dell'appalto rilasciata dall'ufficio Provveditorato camerale a seguito dell'avvenuto sopralluogo.....omissis...."*

Sulla base di quanto disposto dalla documentazione richiamata pertanto l'offerta presentata dalla ditta De Sia e Ideatenda srl non può essere considerata ammissibile.

Il Rup ricorda che la giurisprudenza, nella specificità del caso in questione, si è espressa in modo contrastante.

Infatti il TAR di Catania (sez. III, sent. 234 del 02.02.2017), nella prima pronuncia al riguardo in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) ha definitivamente spazzato via ogni dubbio in merito all'assoluta illegittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluogo ai fini partecipativi,

espressamente statuendo che la clausola della *lex specialis* che imponga tale prescrizione amplia eccessivamente, ed in senso formalistico, le cause di esclusione, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante. Nè può trovare giustificazione, in merito all'obbligo di sopralluogo, quanto disposto dall'art. 79 del D.Lgs. 50/2016 in quanto lo stesso riguarda tutt'al più un eventuale prolungamento dei termini di presentazione delle offerte, ma mai disponendo l'esclusione per implicita affermazione dell'obbligo di sopralluogo. In conclusione, quindi, la prescrizione di obbligo di sopralluogo a pena di esclusione, previsto dalla *lex specialis*, deve considerarsi nulla ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non essendo riconducibile ad alcuna causa di esclusione tassativamente elencata in detto articolo.

In maniera diametralmente opposta si è espresso il TAR Basilicata, con sentenza n° 439 del 07.06.2017: il giudizio riguarda la contestata esclusione da una procedura di gara per la concessione del servizio di illuminazione votiva di un'impresa che non aveva allegato all'istanza di partecipazione l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, tanto in violazione alla *lex specialis* di gara.

La sezione lucana del Tar ha attestato che l'obbligo di sopralluogo non rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 83 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 che recita: "...omissis....I bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di Legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.",

Nello specifico il Giudice ha puntualizzato che l'obbligo "di sopralluogo non rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il quale, come il previgente art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006, statuisce la nullità delle prescrizioni a pena di esclusione, contemplate nella *lex specialis* di gara, ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice degli Appalti e dalle altre vigenti disposizioni di Legge, atteso che, sebbene l'art. 106 comma 2 del DPR 207/2010 sia stato abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, l'art. 79 comma 2 dello stesso D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, contempla i casi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, riferendosi a tutte le tipologie di appalti, e perciò anche agli appalti di servizi e/o alle concessioni di servizi.

Un analogo orientamento emerge anche dalla sentenza n° 69/2018 del Tar Emilia Romagna sezione distaccata di Parma. Nella citata sentenza il Collegio ha rilevato che, circa la possibilità della Stazione Appaltante di prevedere l'esecuzione di un sopralluogo, la questione è già stata affrontata e risolta in giurisprudenza affermando che *"non può pervenirsi alla conclusione secondo cui, nella vigenza del nuovo codice degli appalti, sia stata necessariamente espunta in assoluto dall'ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prescrivere a pena di esclusione il sopralluogo da parte dell'impresa del sito interessato (dai lavori o dai servizi da eseguire), tanto con riguardo ai lavori quanto con riguardo ai servizi."* La previsione di un tale adempimento veniva nell'occasione ritenuta non essere in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione perché non attiene *"alle condizioni ed ai requisiti di partecipazione ma piuttosto all'offerta da formulare, ponendosi quale presidio della sua serietà e attendibilità, sia a livello tecnico che economico. A conferma della persistente ammissibilità di clausole di gara impositive di obblighi di sopralluogo (nonostante l'abrogazione formale dell'art. 106 del DPR 207/2010 e l'assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel Nuovo Codice degli Appalti) si può comunque osservare che l'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente la seguente ipotesi normativa – Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.....- così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara...."* (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12.04.2017 n° 4480).

Menzione

Concorso Premiamo i risultati

Argomenta altresì il Tar Parma che, nel caso specifico, la visita dei luoghi fosse assolutamente necessaria ai fini della formulazione dell'offerta derivata dalla stessa natura dei lavori appaltati,omissis.... Avuto riguardo alla descritta natura dei lavori da eseguirsi, non può che rilevarsi che l'adempimento in questione (sopralluogo), si presentava come imprescindibile e coerente con la natura dell'appalto, risolvendosi in una prescrizione posta a presidio della serietà ed attendibilità delle offerte formulate.

Chiosa infine il Tar Parma che "La mancata produzione dell'attestazione richiesta (sopralluogo), relativa come anticipato ad un adempimento essenziale ai fini della formulazione di una offerta seria ed attendibile), non è, peraltro, sanabile mediante soccorso istruttorio. L'istituto in questione, infatti, viene previsto dalla norma invocata solo per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e non può trovare applicazione in ipotesi di omessa presentazione di un documento previsto a pena di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez I, n° 878 del 18.01.2017).

Appare infine opportuno richiamare l'art. 11 del Bando Tipo n° 1 "Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari...." approvato dall'Anac con delibera n° 1228 del 22.11.2017 che recita: "Il sopralluogo su è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara."

Nello specifico caso della procedura esperita dalla Camera di Commercio di Teramo, il Rup evidenzia che la ratio della richiesta camerale, relativa all'obbligo di sopralluogo, è stata quella di consentire agli operatori economici che partecipavano alla procedura di gara, la presa visione dei luoghi e l'esatta misurazione delle tende da fornire, allo scopo di consentire la piena conoscenza delle condizioni in cui si sarebbe dovuta compiere l'obbligazione, così da evitare che, in fase esecutiva, si potessero addurre cause di giustificazione al non corretto adempimento in ragione di eventuali difficoltà imputabili al luogo di esecuzione o alle misurazioni fornite dalla Camera.

Pertanto il Rup, sulla base della giurisprudenza richiamata, tenuto conto che lo stesso "Bando Tipo n° 1" dell'Anac prevede il sopralluogo obbligatorio e l'eventuale esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo stesso, propone l'esclusione dalla procedura dell'offerta presentata dalla ditta De Sia e Ideatenda srl (cod. fisc.: 07008131216), in quanto la stessa azienda non ha effettuato il sopralluogo richiesto obbligatoriamente dalla documentazione di gara.

Il sig. Luca Astolfi concorda pienamente su quanto proposto dal Rup.

Alle ore 13,00 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

CESARE TARASCHI



LUCA ASTOLFI

